

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 724 del 04/06/2021 BOLOGNA

Proposta: DLV/2021/748 del 04/06/2021

Struttura proponente: SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI DEI TRATTAMENTI DI CASSA
INTEGRAZIONE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 22 DEL DL 18/2020 A SEGUITO
DI SEGNALAZIONE DA PARTE DELL'INPS [INPS.6800.20/05/2021.0163793]

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO

Firmatario: FABRIZIA MONTI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Fabrizia Monti

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la Legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare:
 - l’art. 16 “Crisi occupazionali”;
 - l’art. 32 bis “Agenzia regionale per il lavoro”, inserito dall’art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. m), come modificato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 29/2019 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”, che prevede la gestione a cura dell’Agenzia stessa delle crisi aziendali e dei processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ed in particolare l’art. 22 “Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga” che prevede l’accesso alla cassa integrazione in deroga con riferimento ai datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza all’emergenza epidemiologica COVID-19;
- il D.L. 19 maggio, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con Legge 77 del 17 luglio 2020 che ha modificato e integrato l’art. 22 del DL 18/2020 e che ha recepito quanto disposto in materia di cassa integrazione in deroga dal DL 16 giugno 2020, n. 52 non convertito in legge;
- l’ “Accordo Regione Emilia-Romagna per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 9/2020” sottoscritto in data 6 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- l’ “Integrazione dell’Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all’emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020” sottoscritto in data 20 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- L’ “Integrazione dell’Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 3 aprile 2020 in seguito all’emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020” aggiornato con le indicazioni derivanti dall’emanazione della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020;

Preso atto:

- della Circolare dell’INPS n. 38 del 12 marzo 2020 avente per oggetto “Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connessi all’emergenza epidemiologi-

ca da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi”;

- della Circolare dell'INPS n. 47 del 28 marzo 2020 avente per oggetto “Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga”;
- del messaggio dell'INPS n. 1478 del 2 aprile 2020 avente per oggetto “Integrazione circolare n. 47 /2020. Trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui all'art. 17 del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti”;
- della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 11 del 1° luglio 2020 avente per oggetto: Cassa integrazione in deroga per emergenza epidemiologica da Covid.19. Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- della Circolare dell'INPS n. 86 del 15 luglio 2020 recante direttive di cui alle disposizioni dei DL n. 34/2020 e n. 52/2020;
- del messaggio dell'INPS n. 2825 del 15 luglio 2020 che ha definito i criteri di calcolo delle settimane di autorizzazione della cig in deroga di cui alla circolare n. 86/2020;

Richiamate le determinazioni del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro:

- n. 600 del 20/03/2020 con la quale si è provveduto all' “Approvazione dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga previsti dal dl 9/2020, art. 17 e dal dl 18/2020, art 22, in attuazione degli accordi tra Regione Emilia-Romagna e parti sociali regionali del 6 marzo 2020 e del 20 marzo 2020.”;
- n. 630 del 3 aprile 2020 e ss.mm.ii. con la quale si è provveduto all'Approvazione dell'integrazione e parziale modifica dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con Determina n. 600 del 20 marzo 2020”, ed in particolare il punto 3 del dispositivo che stabilisce che la Responsabile del Servizio integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro provvederà con proprie determinazioni:
 - alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a coloro che abbiano presentato le domande con le modalità indicate nell'allegato di cui al punto 1 e siano in possesso dei requisiti ivi previsti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto interministeriale del 23 marzo 2020 e da eventuali decretazioni successive, nonché sulla base di quanto dichiarato dai datori di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'Agenzia regionale per il lavoro;

- alla non ammissibilità delle domande di cassa integrazione in deroga non ammesse alla fase istruttoria,
- all'annullamento delle domande di cassa integrazione in deroga su richiesta dei titolari delle domande stesse o dei rispettivi mandatarî,
- al diniego delle domande di cassa integrazione in deroga secondo quanto precisato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima determinazione,
- alla revoca di autorizzazione delle domande di cassa integrazione in deroga nelle ipotesi in cui i successivi approfondimenti svolti dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo, ovvero le verifiche ispettive da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero rilevare elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale,
- n. 834 del 22 maggio 2020 con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con Determina n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determine n. 630 del 3 aprile 2020 e n. 655 del 15 aprile 2020, a seguito dell'entrata in vigore del DL 34 del 19 maggio 2020;
- n. 1098 del 3 luglio 2020 con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con Determina n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determine n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del DL 52 del 16 giugno 2020;
- la determinazione del direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 1284 del 24 agosto 2020 con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con Determinazione n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazioni n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del DL 104 del 14 agosto 2020;
- n. 1479 del 9 ottobre 2020 con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga approvati con Determinazione n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazioni n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del DL 125 del 7 ottobre 2020;
- n. 220 del 2 marzo 2021 con la quale si è provveduto alla parziale modifica dei Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga approvati con Determinazione n. 600 del 20 marzo 2020 integrata e modificata parzialmente con determinazioni n. 630 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 21/2021 di conversione del DL 183/2020;

Richiamate le proprie determinazioni di autorizzazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020 sopra richiamato nn. 717/2020, 730/2020, 790/2020, 819/2020, 859/2020, 882/2020, 950/2020, 989/2020, 1079/2020, 1111/2020, 1119/2020, 1182/2020, 1211/2020, 1242/2020, 1276/2020, 1291/2020, 135272020, 1579/2020 e 1604/2020;

Preso atto della comunicazione a mezzo pec della **sede di Reggio Emilia dell'INPS [INPS.6800.20/05/2021.0163793]** (ns. prot. 20/05/2021.0037636.E) e delle osservazioni della scrivente Agenzia inviata a mezzo pec alla stessa INPS con comunicazione registrata al ns. protocollo 20/05/2021.0037796.U, conservate agli atti di questo Servizio, con la quale ha inviato i riferimenti di domande di cassa integrazione in deroga, per le quali ha verificato la mancanza dei presupposti per l'accesso alla prestazione in deroga, domande che si riportano **nell'allegata scheda privacy** parte integrante e sostanziale della presente determinazione, insieme alla motivazione segnalata dalla stessa INPS nella comunicazione **[INPS.6800.20/05/2021.0163793]** e delle successive osservazioni sopra citate;

Tenuto conto che l'istruttoria delle domande di cassa integrazione in deroga riportate nella comunicazione sopra richiamata è stata svolta sulla base di quanto dichiarato dal datore di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'Agenzia regionale per il lavoro, e che le diverse valutazioni in relazione alle domande stesse, sono state compiute dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nell'esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo. Resta, pertanto, impregiudicato l'esercizio del potere di revoca delle autorizzazioni concesse in seguito ai successivi approfondimenti svolti da parte dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella sua esclusiva disponibilità, da cui sono emersi elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale;

Dato atto altresì che dell'avvio dei procedimenti di revoca di autorizzazione è stata data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990;

Ritenuto quindi necessario:

- recepire la segnalazione dell'INPS **[INPS.6800.20/05/2021.0163793]** e le successive osservazioni inviate all'INPS dalla scrivente Agenzia, della mancanza dei presupposti per l'accesso alle prestazioni di cassa integrazione in deroga delle domande inserite nel prospetto **allegata scheda privacy** parte integrante e sostanziale della presente determinazione, le cui motivazioni indicate dalla stessa INPS sono riportate a fianco delle domande stesse;
- revocare, l'autorizzazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui alle domande elencate **nell'allegata scheda privacy 1** sopra richiamata, per le motivazioni indicate dall'INPS e riportate nello stesso allegato;
- notificare a mezzo pec ai datori di lavoro o ai rispettivi mandatari la revoca di cui all'alinea precedente,
- inviare all'INPS il presente provvedimento;

Visti:

- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.;
- il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- la determinazione n. 1141 del 09/11/2018 avente ad oggetto “Recepimento da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'agenzia regionale per il lavoro”;
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” nonché l'allegato D del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2020 della Regione Emilia-Romagna;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la propria determinazione n. 152 del 11/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021, triennio 2021/2023, dell'Agenzia regionale per il lavoro e suoi allegati”;
- Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015” e successive modifiche;
- n. 79 del 29/01/2016 “Nomina del Direttore per l'Agenzia per il lavoro”;

Richiamate, inoltre, le determinazioni:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.;
- n. 72 del 24 gennaio 2017 “Declaratoria della posizione dirigenziale del Servizio Integrativo Politiche del lavoro. Modifiche ed integrazioni”;
- n. 170 del 20/02/2018 “Delega di funzioni al responsabile del Servizio Integrativo Politiche del lavoro in attuazione dell'art. 7 c. 4 dello statuto E dell'art. 10 c. 3 del regolamento di organizzazione”;
- n. 1451 del 1° ottobre 2020 “Conferimenti incarichi dirigenziali di responsabile di Servizio territoriale e del Servizio integrativo politiche del lavoro presso l'Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/10/2020”;

Attestato che la sottoscritta non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di recepire la segnalazione della **sede di Reggio Emilia dell'INPS [INPS.6800.20/05/2021.0163793]** e delle successive osservazioni della scrivente Agenzia, richiamate in premessa, della mancanza dei presupposti per l'accesso alle prestazioni di cassa integrazione in deroga, le cui

motivazioni sono riportate nel prospetto **di cui all'allegata scheda privacy** parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di revocare l'autorizzazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga delle domande riportate **nell'allegata scheda privacy** di cui al punto che precede, per le motivazioni indicate dall'INPS e riportate nell'allegato stesso;
3. notificare a mezzo pec ai datori di lavoro o ai rispettivi mandatarî la revoca di cui al punto precedente;
4. di inviare il presente provvedimento all'INPS per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

Fabrizia Monti

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003